

Ordinanza Commissariale 10 febbraio 1949 che legittima possesso di terreno di uso civico

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma.

Vista la relazione in data 6 aprile 1948 del perito geom. Filippo Timo circa le occupazioni illegittime esistenti sulle terre di uso civico del Comune di Montalto di Castro e la sistemazione di esse;

Visto il proprio decreto 31 luglio 1948, allegato alla relazione del geom. Timo, col quale, approvandosi la stessa, se ne ordina il deposito;

Ritenuto che gli atti anzidetti furono depositati e pubblicati ai sensi degli art. 30 e 31 del Regolamento 26 febbraio 1928 n. 332;

Ritenuto che occorre provvedere alla legittimazione dei possessi degli appezzamenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 7 del progetto del geom. Timo a favore dei rispettivi occupatori che hanno presentato la prescritta domanda, obbligandosi al pagamento del canone e della rata delle spese, mentre in ordine alla quota intestata a Rocchetti Evaristo non si può per ora provvedere alla legittimazione essendovi opposizione da parte di Castelli Antonio;

Visti gli artt. 9 e 10 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, 31 e 33 del Regolamento 26 febbraio 1928 n. 332;

ORDINA

1) E' legittimato il possesso degli appezzamenti di terra di uso civico, appresso descritti, con l'obbligo, da parte dei rispettivi possessori, di corrispondere al Comune di Montalto di Castro l'annuo canone a fianco di ciascuna ditta segnato qui appresso:

Numero			COGNOME, NOME E PATERNITA'	Vocabolo	Sezione	Dati catastali		Superficie			Canone annuo Lire
d'ordine						N. di Mappa		ha.	a.	ca.	Lire
						principale	subalterno				
1	1	1	Gironzi Maria ved. Chianella fu Pacifico	Campomorto Arcipretura	17	77	1-p-5	4	00	00	29,75
2	2	17	Perilli Vincenzo fu Enrico	Campomorto Grottini della Giovanna	17	17	1-p-7	4	00	00	9.275,00
3	4	38	Candoli Primo fu Luigi	Campomorto Grottini della Giovanna	17	7	1-p-18	4	00	00	2.635,00
4	5	49	Tardioli Umberto fu Ernesto	Campomorto Grottini della Giovanna	17	7	1-p-18	3	90	00	9.450,00
5	6	72	Caporali Saverio fu Giuseppe	Formello e ristretti di Mont.	1	410	1-p-3	4	00	00	9.635,00
						410	2-p-3				
6	7B		Levantesi Pia e Tullio fu Filippo	Campomorto Grottini della Giovanna	17	77	3-p-1	4	00	00	9.635,00
					TOTALI			23	90	00	56.905,75

2) Il canone sarà pagato il primo ottobre di ogni anno.

3) L'imposta fondiaria, nella misura da stabilirsi dal competente ufficio, passa a carico degli occupatori.

4) Le spese del procedimento di verifica (da liquidarsi) e quelle della presente ordinanza e successive, sono a carico di tutti gli occupatori in proporzione del canone relativo.

5) In caso di affrancazione dei canoni, il capitale relativo sarà investito ai sensi dell'art. 24 della legge su citata.

Salva l'approvazione del Capo dello Stato.

Roma, 10 febbraio 1949.

Il Commissario: **DATO**

La presente ordinanza è stata approvata con Decreto Presidenziale del 3 giugno 1949, registrato alla Corte dei Conti il 31 agosto 1949, reg. 26, foglio 395, trasmesso all'Ufficio Commissariale con lettera del Ministero di Agricoltura e Foreste del 7 settembre 1939 n. 23383 di prot. pos. 90/35, pervenuta il 26 settembre 1949, come al n. 1533 del registro di protocollo. Il Segretario: M. CORSI.